Ufficio d'Ambito di Bergamo
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato
Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167
Tel. 035-211419 Fax 035-4179613
info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it http://www.atobergamo.it/

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO D'AMBITO PROVINCIA DI BERGAMO

N. 5 SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 2018

In data 19 settembre 2018 presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in via Andrea Moretti,34 a Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocato a norma di legge dal Presidente dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, del quale sono membri i Signori:

Ruolo Componenti	Nome e Cognome	Presenza
Presidente	Pierangelo Bertocchi	Si
Componente	Roberto Agazzi	No
Componente	Giuseppe Bettera	No
Componente	Gabriele Gabbiadini	Si
Componente	Attilio Galbusera	Si

Revisore	Simone Biffi	Si

Per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Nota nostro Protocollo n.3572 del 02.08.2018 trasmessa dalla società Cogeide S.p.A.;
2. Varie ed eventuali

Assenti giustificati: Roberto Agazzi e Giuseppe Bettera.
Partecipa alla seduta l'ing. Norma Polini Direttore dell'Ufficio d'Ambito Provincia di Bergamo e il VicePresidente della Conferenza dei Comuni Davide Casati.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara l'odierna riunione validamente costituita e atta a deliberare. Aperta la seduta, il Presidente chiama a fungere da segretario l'ing. Norma Polini, che accetta e redige il presente verbale.

PUNTO 1 ORDINE DEL GIORNO:
Nota nostro Protocollo n.3572 del 02.08.2018 trasmessa dalla società Cogeide S.p.A
Rilevando che:

- In data 02.08.2018 Cogeide S.p.A. ha trasmesso la nota prot. n. 3978 del 02.08.2018 nell'ambito della quale richiede all'Ufficio d'Ambito di procedere al calcolo della Tariffa secondo il metodo di cui alla Delibera n. 918/2017 ARERA;
- Si rende opportuno informare il CdA di quanto sino ad oggi svolto per il calcolo della tariffa di Cogeide e delle verifiche e controlli in corso;
- Nella nota la società manifesta il proprio disaccordo in merito ai contenuti di una delle previsioni della bozza di Accordo per la regolazione dei rapporti tra l'Ufficio d'Ambito e la stessa Cogeide S.p.A., che costituisce uno dei documenti che devono essere necessariamente trasmessi all'ARERA con l'invio della proposta tariffaria approvata in esito all'iter previsto dalla l.r. n. 26/2003 (sottoposizione della tariffa e della scrittura alla Conferenza dei Sindaci e al Consiglio provinciale);
- In particolare la società contesta l'esistenza di un debito stimato in circa 3.900.000 euro, in ragione del prelievo all'utenza della quota del 20% (c.d. addizionale CIPE), per la realizzazione delle opere di cui ai Piani stralcio della delibera di Conferenza d'Ambito n. 12/2002, realizzate con la stipula di 101 Accordi di Programma Quadro sottoscritti tra il 2004 e il 2009, applicata in attuazione delle previsioni di cui all'art. 141, c. a legge n. 388/2000, delle delibere CIPE n. 23 e 52 del 2001 e la Delibere di Consiglio provinciale n. 726/2001;
- Sul punto, si rappresenta che in occasione di molteplici incontri è stato chiarito alla società che tutti i gestori e i Comuni in economia che si sono aggregati in Uniacque S.p.A., hanno applicato l'addizionale del 20% a finanziamento delle opere di cui agli ADPQ (indipendentemente dalla collocazione territoriale e in base al principio di solidarietà che informa la l. n. 388/2000) e il rispettivo valore economico è stato trattato in sede di subentro del gestore d'Ambito;
- E' stato quindi chiarito che, dall'esperienza maturata con riferimento a tutti gli altri gestori presenti sul territorio, aggregatisi nella gestione d'Ambito operata da Uniacque S.p.A. e non essendo intervenuta alcuna revoca o modifica della delibera provinciale n. 726/2001, né delle disposizioni CIPE e della l. n. 388/2000, è compito dell'Ufficio d'Ambito verificare se anche Cogeide ha introitato risorse applicando all'utenza l'addizionale attraverso l'imposizione della propria tariffa e, conseguentemente, individuare l'ammontare dei fondi e/o le opere riferite a detto introito;
- E' stato altresì rappresentato alla società che poteva dimostrare con le modifiche tariffarie eventualmente intervenute, e quindi attraverso l'illustrazione della tariffa da essa applicata a far data dal 2007, di non avere più applicato nell'ambito dei 15 comuni gestiti l'addizionale CIPE; detto aspetto avrebbe dovuto comunque essere valutato dall'Ufficio nell'ambito del calcolo tariffario in corso, al fine di stabilire l'adeguata perequazione con tutti gli altri cittadini dell'Ambito Territoriale a cui l'addizionale è invece stata imposta;
- E' stato altresì evidenziata l'impossibilità per l'Ufficio d'Ambito di addivenire a soluzioni economiche "transattive" con riferimento al calcolo dell'addizionale per tutto il periodo d'interesse, atteso che non si ritiene di poter rinunciare a somme ove le stesse siano state prelevate all'utenza mediante l'applicazione dell'addizionale CIPE;
- Si precisa che Cogeide ad oggi risulta avere versato annualmente l'anzidetta addizionale fino all'anno 2006 incluso e che nel corso degli anni è stata numerose volte sollecitata, sia formalmente, sia informalmente, dall'Ufficio al versamento di quanto prelevato all'utenza a finanziamento della realizzazione delle opere di fognatura e depurazione a stralcio e/o quantomeno a rendere l'informazione dell'esatto ammontare dell'introito tariffario a ciò destinato;
- Dal 2007, tuttavia, Cogeide non ha mai comunicato l'ammontare di quanto introitato dai cittadini, né da ultimo ha dimostrato di non aver prelevato all'utenza l'anzidetta addizionale, residuando a questo Ufficio la stima dell'introito facendo riferimento ai volumi e alle cifre

dichiarati dalla stessa Cogeide fino all'anno 2006 (stima di cui alla delibera di CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 13/2012);

- Con l'avvio dell'applicazione del metodo ARERA nel 2012, in data 19.06.2013 l'Ufficio d'Ambito ha sottoscritto un Accordo con Uniacque S.p.A. per effetto del quale al gestore sono stati ceduti tutti crediti derivanti dall'applicazione dell'addizionale tariffaria CIPE, secondo quanto previsto con delibera di CdA n. 13 del 25.10.2012 allegata all'Accordo medesimo; detta operazione si è resa necessaria in quanto imposta dal nuovo metodo tariffario il quale prevede che tutti i mutui contratti per la realizzazione delle opere, ivi inclusi quelli per l'esecuzione del Piano Stralcio, siano trattati indistintamente e riconosciuti dal modello tariffario indipendentemente dalla circostanza che siano relativi ad opere finanziate nei termini di cui alla l. n. 388/2000 o meno; attualmente è pertanto lo stesso gestore Uniacque S.p.A. che provvede in via diretta (senza trasferimento di risorse all'Ufficio d'Ambito, come invece avveniva anteriormente all'introduzione del metodo tariffario definito dall'ARERA) al rimborso delle rate di tutti i mutui contratti da Comuni e società terze per tutte le opere idriche realizzate, ivi incluse quelle oggetto degli AdPQ di cui al Piano stralcio;
- Il corretto calcolo della tariffa da applicare all'utenza servita da Cogeide S.p.A., rientra nei compiti dell'Ufficio d'Ambito e il dato connesso all'introito del 20% incide non solo in ordine alle clausole contenute nell'Accordo di collaborazione da sottoscrivere con la società, ma altresì sulla tariffa di Cogeide, oltre che sulla tariffa applicata dal gestore Uniacque S.p.A., che dovrà subentrare a Cogeide S.p.A. nella gestione del s.i.i. nei 15 Comuni di riferimento alle scadenze indicate nelle convenzioni attualmente in essere;
- Il dato richiesto a Cogeide deve essere inoltre trattato in ambiti diversi da quelli indicati sopra e, ad esempio, sia per definire ai fini tariffari il valore patrimoniale della società (elemento importante in quanto dato che avrà indubbio rilievo in sede del calcolo del valore residuo che il gestore subentrante Uniacque S.p.A. dovrà riconoscere al gestore uscente Cogeide S.p.A., secondo le previsioni di cui alla delibera AEEGSI n. 656/2015 recepita all'art. 14 della Convenzione sottoscritta tra Uniacque e l'Ufficio d'Ambito), sia per individuare le eventuali opere dalla stessa realizzate con i fondi introitati secondo le previsioni della l. n. 388/2000 o, diversamente, per conoscere l'eventuale esistenza di disponibilità finanziare per la copertura degli oneri connessi allo opere a stralcio oggetto degli Accordi di Programma Quadro, attualmente sostenuti economicamente solo dagli introiti tariffari dell'utenza servita da Uniacque S.p.A.;
- Nella nota del 02.08.2018 Cogeide rappresenta altresì l'ininfluenza ai fini tariffari dell'inserimento a patrimonio della somma oggetto di contestazione (considerandoli in ipotesi pari a 3.25.000 euro, in ragione della ritenuta non applicazione del 20% anche all'anno 2012, diversamente da quanto sino ad ora fatto con riferimento alle società aggregate/in corso di aggregazione), evidenziando che: anche ove l'Ufficio d'Ambito ritenesse di inserirla nell'attuale sistema di calcolo tariffario, la Tariffa rimarrebbe al di sotto del valore c.d. cappato;
- a questo riguardo l'Ufficio, per rendere una più corretta rappresentazione, precisa che l'inserimento a patrimonio del valore in discorso genererebbe a vantaggio di Cogeide altresì un ammortamento annuo pari a 350.000 € a decorrere dal 2019;
- la società, tuttavia, nella nota esplicita chiaramente la non condivisione del dato ove considerato nell'ambito del calcolo tariffario, ritenendolo provvisorio e in questa evenienza, previo stralcio di ogni riferimento sul punto contenuto nell'Accordo che deve essere sottoscritto per l'approvazione della Tariffa all'ARERA, l'accertamento delle somme oggetto di contestazione sarebbe, secondo la società, utilmente rinviato all'accertamento giudiziale promosso dalla stessa Cogeide;

- In risposta alla nota di cui all'ordine del giorno, l'Ufficio d'Ambito con la comunicazione del 29/08/2018 prot. n. 3926 ha richiesto alla società la trasmissione di alcune bollette emesse all'utenza servita, al fine di verificare sia le voci esplicitate in bolletta, sia il calcolo tariffario;
- La società ha risposto con una pec nostro prot. n. 4072 dell'10.09.2018, allegando 14 bollette emesse rispettivamente nei comuni di Caravaggio e di Treviglio dal 2007 al 2013, dal cui esame sono emerse incongruenze e disomogeneità che necessitano approfondimenti più estesi, in ragione dei quali si rende utile procedere alla richiesta di ulteriori documenti e, in particolare, delle bollette emesse con riferimento allo stesso periodo alle utenze degli altri 13 comuni serviti dalla società;
- Le attività di verifica in corso svolte dall'Ufficio d'Ambito rientrano nel procedimento di competenza per il calcolo della Tariffa in favore del gestore Cogeide S.p.A. e avrà termine con l'approvazione della Tariffa da parte dell'ARERA come previsto normativamente.
- Riguardo al calcolo della tariffa per il periodo di riferimento si rappresenta che l'Ufficio d'Ambito ha informato l'ARERA dello stato dei lavori, con riguardo ai gestori presenti sul territorio che ne hanno diritto, come da prassi.

Il Presidente conclude sull'informativa resa al Consiglio in relazione al punto di cui all'ordine del giorno; i membri del CDA preso atto di quanto rappresentato, condividono l'esigenza istruttoria rappresentata, ovvero l'estensione delle valutazioni in corso alla bollettazione riferita a tutti i comuni gestiti da Cogeide Spa.
La seduta termina alle ore 18.30.

Letto, confermato e sottoscritto
Bergamo, 19/09/2018

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI

Il Presidente del CdA
PIERANGELO BERTOCCHI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo della Provincia di Bergamo dal per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del DLgs 267/2000.

Bergamo il 19/09/2018

Il Segretario/ Direttore
Ing. NORMA POLINI